



**BANDO DI CONCORSO
SOGGIORNI PRIMAVERILI 2026
PRESSO LE CASE DEL MAESTRO**

Dal 2 aprile 2026 al 7 aprile 2026

Gestione assistenza magistrale

Indice

Premessa: Inps e la Gestione magistrale

Art. 1	Soggetti del concorso
Art. 2	Oggetto del concorso
Art. 3	Credenziali di accesso dell'utente richiedente
Art. 4	Attestazione ISEE
Art. 5	Domanda di partecipazione al concorso e scelta del soggiorno
Art. 6	Graduatoria - Criteri
Art. 7	Graduatoria – Pubblicazione
Art. 8	Assegnazione del soggiorno
Art. 9	Contributo a carico dei beneficiari e dei partecipanti – Fasce ISEE
Art. 10	Arrivo, soggiorno e partenza
Art. 11	Rinunce. Diritto al rimborso
Art. 12	Accertamenti e sanzioni
Art. 13	Riesame
Art. 14	Ricorsi
Art. 15	Responsabile del procedimento
Art. 16	Note informative

Premessa: Inps e la Gestione magistrale

Presso l'INPS è confluita, a seguito della soppressione dell'INPDAP, anche la Gestione Assistenza Magistrale che, ai sensi dello Statuto approvato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto coi Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale il 15.09.1997, ha, tra i propri fini istituzionali, l'erogazione di prestazioni assistenziali in campo sanitario, scolastico, culturale e climatico, in favore dei propri iscritti: insegnanti e dirigenti scolastici, provenienti dal ruolo dei direttori didattici, a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali e loro familiari.

In particolare, lo Statuto prevede, tra le prestazioni assistenziali in campo climatico, l'erogazione di soggiorni in favore degli iscritti in servizio e in quiescenza e dei loro familiari presso Strutture di soggiorno di proprietà, denominate Case del Maestro e presso altre strutture ricettive.

Le prestazioni di cui sopra sono finanziate dal fondo Gestione assistenza magistrale attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 1957, n. 93, pari allo 0,80% della retribuzione lorda.

Possono beneficiare dei soggiorni climatici presso le Case del Maestro, gli iscritti, in servizio e in quiescenza, della Gestione assistenza magistrale, e loro parenti, entro il secondo grado, come indicato nel bando di concorso. Possono, altresì, beneficiare dei soggiorni, i vedovi e gli orfani di iscritti e pensionati, minorenni alla data di scadenza del bando, insieme all'altro genitore o al tutore.

Articolo 1 - Soggetti del concorso

1. I soggetti del concorso sono il titolare, il beneficiario, il richiedente e altri partecipanti.
2. Il **Titolare del diritto** è:
 - il dipendente o il pensionato che ha diritto alla prestazione in quanto iscritto alla Gestione assistenza magistrale;
 - il dipendente o il pensionato, ancorché deceduto, per l'ammissione al beneficio dei soggetti di cui al comma 3 punti 2.3 e 3.3.
3. Il **Beneficiario** del diritto, ovvero il soggetto che ha diritto a fruire della prestazione e a partecipare al soggiorno, è individuato nel:
 - 1.3 dipendente o pensionato e, in tal caso, le figure di Titolare e Beneficiario coincidono;
 - 2.3 vedovo/a, unito civilmente o convivente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76, del Titolare che non abbia contratto nuovo matrimonio/nuova unione civile/nuova convivenza alla data di scadenza del bando;
 - 3.3 orfano/i del Titolare del diritto, minorenni/i alla data di scadenza del bando.

Il Beneficiario del diritto di cui al punto 2.3 del presente comma può fruire del soggiorno esclusivamente da solo, salvo il caso di beneficiario con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3, comma 3 o invalidi civili al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità. In tal caso, il predetto Beneficiario può essere accompagnato esclusivamente da un proprio parente o affine entro il terzo grado, maggiorenne, presente all'interno dell'attestazione ISEE del Beneficiario stesso.

I Beneficiari del diritto di cui al punto 3.3 del presente articolo possono partecipare esclusivamente con il genitore superstite o con il tutore.
4. Eventuali **Altri Partecipanti**, ovvero coloro che fruiscono del soggiorno insieme al Beneficiario e si individuano nel/nei:
 - coniuge del Titolare del diritto, l'unito civilmente o il convivente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 che compaiano nello stato di famiglia e nell'attestazione ISEE del Titolare medesimo;

- parenti entro il secondo grado del Titolare del diritto che compaiano nello stato di famiglia e nell'attestazione ISEE del Titolare medesimo ad eccezione dei figli del Titolare del diritto, i quali possono partecipare al soggiorno anche se non compaiano nello stato di famiglia del Titolare medesimo, bensì dell'altro genitore, purché presenti nell'attestazione ISEE del Titolare del diritto;
 - genitore superstite o il tutore dell'orfano minorenni beneficiario della prestazione, purché in presenza dell'orfano minorenni beneficiario della prestazione;
 - "assistenti accompagnatori" del Beneficiario del diritto o del Partecipante che si trovino in condizione di necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3, comma 3 o di invalidità civile al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità. Possono ricoprire il ruolo di "assistenti accompagnatori", il coniuge, l'unito civilmente o il convivente ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 ed i parenti o affini entro il terzo grado, purché **maggiorenni** e purché compaiano nell'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il Beneficiario del diritto.
5. Il **Richiedente**, ovvero chi presenta la domanda di partecipazione al concorso è individuato nel/nei:
- dipendente o pensionato, Titolare del diritto;
 - vedovo/a del Titolare che non abbia contratto nuovo matrimonio /nuova unione civile/nuova convivenza alla data di scadenza del bando;
 - unito civilmente o convivente ai sensi della L. 76 del 20/05/2016, nel caso di decesso del Titolare del diritto, che non abbia contratto nuova unione civile o nuova convivenza alla data di scadenza del bando;
 - genitore superstite o tutore dell'orfano minorenni (in tal caso il genitore superstite assume la denominazione di "Genitore Richiedente").

Articolo 2 - Oggetto del concorso

1. L'INPS indice, per il periodo dal 2 aprile 2026 al 7 aprile 2026, un concorso, per il conferimento di posti presso le Case del Maestro riservato ai soggetti di cui all'art. 1, commi 3 e 4.

Le Case del Maestro presso le quali si svolgeranno i soggiorni sono le seguenti:

- **Casa del Maestro di Fiuggi (Frosinone):** 146 posti letto;
- **Casa del Maestro di Roma – Piazza dei Giuochi Delfici (Roma):** 94 posti letto;
- **Casa del Maestro di Lorica di Pedace (Cosenza):** 98 posti letto;
- **Casa del Maestro di Silvi Marina (Teramo):** 132 posti letto;
- **Casa del Maestro di San Cristoforo al Lago (Trento):** 73 posti.

2. La durata del soggiorno è di sei giorni (cinque notti), ricompresi nel periodo indicato al comma 1, con pensione completa e servizi accessori. Le consumazioni al bar saranno a completo carico degli ospiti.

Le caratteristiche del soggiorno sono descritte nelle "Schede di Soggiorno" che saranno pubblicate all'interno del Catalogo, sul sito dell'Istituto www.inps.it, nella sezione dedicata al presente bando.

3. L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di annullare o modificare l'organizzazione dei soggiorni previsti, per motivi tecnici, per cause di forza maggiore o eventi che comportino rischi per la sicurezza dei partecipanti ed in caso di numero ridotto di adesioni.

Articolo 3 – Credenziali di accesso dell'utente richiedente

1. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione come di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 4 - Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, **all'atto della presentazione della domanda**, deve aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica (DSU mini o "modulare", ai sensi della disciplina vigente) per la determinazione dell'ISEE ordinario 2026, ai sensi

delle vigenti disposizioni di legge. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta dichiarazione sostitutiva unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria e il contributo a carico dell'utente. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione di ISEE ordinario 2026, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario presentare alcuna documentazione per richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
3. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria, ed il contributo della quota di partecipazione pro-capite, sarà pari all'importo previsto dall'ultima fascia della specifica tabella inserita all'art. 9 del presente bando di concorso. In tal caso, non verrà presa in considerazione l'eventuale condizione di disabilità né del beneficiario, né di altri soggetti presenti nel nucleo familiare e il soggetto beneficiario sarà l'unico soggetto ad essere ammesso a prendere parte al soggiorno.

L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza, da inoltrare alla sede Inps competente del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (**entro le ore 12:00 del 9 febbraio 2026**). Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

4. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di errata compilazione, di mancata o ritardata trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

5. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE attraverso il Portale Unico ISEE".

Articolo 5 - Domanda di partecipazione al concorso e scelta del soggiorno

1. Per presentare domanda occorre entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it e, cercando il servizio "Prestazioni welfare", accedere al "Portale prestazioni welfare". Successivamente è necessario cliccare su "Gestione domanda" ed in seguito su "Presentazione domanda" cliccare "utilizza il servizio". Infine, cliccare su "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "Case del maestro ex Enam primavera". In alternativa è possibile ricercare il Portale Prestazioni Welfare attraverso il motore di ricerca ed effettuare l'accesso con SPID. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS. L'Istituto non è responsabile per eventuali decadenze dovute alla mancata conoscenza delle comunicazioni relative al bando pubblicate in area riservata. In sede di domanda è necessario, inoltre, indicare eventuali altri partecipanti al soggiorno oltre al richiedente, tra quelli indicati all'art. 1, comma 4, indicando, laddove presenti, i soggetti con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi della legge n. 104/92, articolo 3, comma 3, o i soggetti invalidi civili al 100% con riconoscimento di indennità di accompagnamento o in possesso di certificazione di cecità assoluta o di sordità, e l'eventuale necessità del supporto assistenziale di un assistente accompagnatore. Tale supporto potrà essere effettuato da parte di un partecipante maggiorenne al soggiorno, come individuato all'art. 1, comma 4, il cui nominativo deve essere selezionato fra gli altri eventuali partecipanti al soggiorno e deve essere presente nell'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il Beneficiario del diritto. Il costo del supporto assistenziale è a carico della Gestione assistenza magistrale. In caso di inserimento di ulteriori partecipanti, è opportuno prestare la massima attenzione nella compilazione di tutti i dati richiesti (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita), che dovranno essere inseriti correttamente, pena l'esclusione dal concorso.

2. Ciascun richiedente, inoltre, deve selezionare a sistema le strutture presso le quali effettuare il soggiorno, indicando l'ordine di priorità di tali scelte, fino ad un massimo di cinque differenti pacchetti soggiorno. Le scelte inserite potranno essere modificate nella sezione "Le mie domande", selezionando il tasto "Modifica dati", all'interno della sezione "Scelta preferenze soggiorno", accedendo alla propria Area riservata **entro le ore 12:00 del 22 febbraio 2026** e saranno utilizzate nella fase di assegnazione con le modalità indicate nell'art. 8.
3. Dopo l'invio, la domanda è visualizzabile nella sezione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuarne la visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti, e che la stessa non sia rimasta nello stato di "bozza", ma che sia effettivamente avvenuta la trasmissione della domanda medesima con il rilascio del numero di protocollo. Per accedere al dettaglio della domanda e verificarne i dati, l'utente dovrà attendere che la stessa venga istruita.
4. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
5. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (**entro le ore 12:00 del 9 febbraio 2026**) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare esclusivamente riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, disabilità ed ISEE.
6. Qualora più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, iscritti alla Gestione assistenza magistrale, abbiano diritto a presentare la domanda di partecipazione al concorso, l'Istituto verificherà che il nominativo di ciascun Beneficiario o Partecipante sia presente in una sola delle domande presentate. Qualora lo stesso nominativo compaia come Beneficiario o Partecipante in più domande, sarà presa in considerazione l'ultima domanda valida presentata entro i termini di scadenza del bando.

7. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative a SPID, CIE, CNS o alla regolare iscrizione in banca dati, il Richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero 803164, gratuito da telefono fisso e 06164164 a pagamento da rete mobile al costo della tariffa del proprio operatore telefonico.
8. Sarà, inoltre, resa disponibile on line la guida alla compilazione della domanda per i Soggiorni primaverili presso le Case del Maestro, ai fini del corretto utilizzo della procedura di invio telematico.
9. La domanda deve essere trasmessa dal Richiedente la prestazione **a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2026 e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 febbraio 2026.**

Articolo 6 - Graduatoria - Criteri

1. La graduatoria è redatta attraverso una procedura informatizzata nel rispetto dei seguenti criteri:
 - 1.1 priorità assoluta in favore del beneficiario con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o invalido civile al 100% con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, cecità assoluta, sordità), che non risulti assegnatario, con pagamento effettuato della quota a carico, del soggiorno presso le "Case del Maestro" con riferimento ai soggiorni invernali 2024 e/o 2025, primaverili 2024 e/o 2025, estivi 2024 e/o 2025;
 - 2.1 fermo restando il criterio di priorità di cui al punto 1.1, precedenza per coloro che non risultino assegnatari, con pagamento effettuato della quota a carico, del soggiorno presso le "Case del maestro" con riferimento ai soggiorni invernali 2024 e/o 2025, primaverili 2024 e/o 2025, estivi 2024 e/o 2025;
 - 3.1 fermi restando i criteri di cui ai punti 1.1 e 2.1, precedenza per il beneficiario con necessità di sostegno elevato o molto elevato (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 o invalido civile al 100% con riconoscimento

- dell'indennità di accompagnamento, cecità assoluta, sordità), che risulti assegnatario, con pagamento effettuato della quota a carico, del soggiorno presso le "Case del Maestro" con riferimento ai soggiorni invernali 2024 e/o 2025, primaverili 2024 e/o 2025, estivi 2024 e/o 2025;
- 4.1 fatti salvi i criteri di cui ai punti 1.1, 2.1 e 3.1, sarà collocato in graduatoria il beneficiario che risulti assegnatario, con pagamento effettuato della quota a carico, del soggiorno presso le "Case del Maestro" con riferimento ai soggiorni invernali 2024 e/o 2025, primaverili 2024 e/o 2025, estivi 2024 e/o 2025;
- 5.1 fermi restando i criteri di cui ai precedenti punti 1.1, 2.1, 3.1 e 4.1, la graduatoria è redatta su valori crescenti dell'Indicatore ISEE relativo al nucleo familiare in cui compare il soggetto Beneficiario (a prescindere dalla tipologia e numero degli eventuali altri partecipanti);
- 6.1 i beneficiari che non abbiamo una Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità, come previsto dall'art. 4, comma 4 "Attestazione ISEE", saranno tutti posizionati in coda alla graduatoria, in ordine decrescente di età anagrafica.
2. L'Istituto potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica della effettiva sussistenza dei requisiti di priorità di cui al comma 1.

Articolo 7 - Graduatoria - Pubblicazione

1. La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.inps.it nella specifica sezione riservata al concorso.
2. Gli esiti del concorso, inoltre, saranno visualizzabili nella sezione "graduatoria" dell'Area riservata.

Articolo 8 - Assegnazione del soggiorno

1. Ai Beneficiari e agli eventuali altri Partecipanti viene assegnato il primo soggiorno disponibile, secondo l'ordine di preferenza dei soggiorni pacchetto indicati in fase di presentazione domanda e in base al posizionamento in graduatoria. Nel caso in cui il primo soggiorno sia indisponibile per esaurimento del numero di posti letto, si procede all'assegnazione nella successiva struttura, secondo l'ordine di preferenza espresso, e così di seguito sino all'inserimento nel primo posto utile.

L'assegnazione non ha luogo nell'ipotesi in cui non sia disponibile, nell'ambito delle strutture scelte, il numero di posti richiesti, salvo quanto indicato al comma 3. A conclusione del descritto iter, l'assegnazione definitiva del soggiorno viene pubblicata all'interno del dettaglio della domanda nella Sezione **"Comunicazione esito graduatoria"**, unitamente all'indicazione delle modalità e dei termini di versamento del contributo a carico del beneficiario, come individuato nella tabella di cui al successivo art. 9.

2. L'assegnazione è definitiva e non è modificabile per alcun motivo. Non sarà pertanto presa in considerazione alcuna richiesta di cambio del soggiorno assegnato.
3. Coloro che non risultino ammessi al beneficio, per indisponibilità di posti nell'ambito delle strutture prescelte, saranno collocati in lista d'attesa. L'Istituto si riserva di effettuare, almeno 10 giorni prima dell'inizio del soggiorno un "ripescaggio" in caso di rinunce, seguendo le modalità di assegnazione indicate al comma 1 del presente articolo.

Articolo 9 - Contributo a carico dei beneficiari e dei partecipanti – Fasce ISEE

1. È previsto, a carico del Beneficiario e dei Partecipanti al soggiorno, quest'ultimi se maggiorenni alla data di presentazione della domanda, un contributo alle spese rapportato all'ISEE del nucleo familiare, individuato secondo la seguente Tabella:

ISEE	QUOTA PRO-CAPITE (Partecipanti maggiorenni per 6 giorni/5 notti)
Inferiore a € 8.000,00	€ 27,00
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	€ 33,00
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	€ 41,00
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	€ 47,00
Da € 20.000,01 a € 24.000,00	€ 53,00
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	€ 61,00

Da € 28.000,01 a € 32.000,00	€ 67,00
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	€ 75,00
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	€ 81,00
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	€ 90,00
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	€ 101,00
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	€ 113,00
Da € 92.000,01 a € 300.000,00	€ 124,00
Superiore a € 300.000,00 o DSU non presente a sistema	€ 135,00

2. Il pagamento del suddetto contributo avverrà con le modalità che saranno comunicate ai vincitori all'indirizzo mail presente in Area riservata.
3. Il pagamento determina l'accettazione del beneficio e, pertanto, qualora venga effettuato, il beneficio dovrà intendersi fruito anche in caso di rinuncia/mancata partenza.
4. In caso di rinuncia di uno o più ulteriori partecipanti che si verifichi dopo l'assegnazione del beneficio, non è consentito ridurre la quota di partecipazione, che dovrà, pertanto, essere versata per l'intero valore riferito a tutti gli ammessi paganti. In caso di versamento di un importo inferiore a tale quota, la stessa dovrà essere integrata per la differenza dovuta, pena l'esclusione dal soggiorno.
5. Nel caso di mancato pagamento del suddetto contributo, entro i termini che saranno comunicati dall'Istituto dopo la pubblicazione della graduatoria, si procederà con l'annullamento della prenotazione. Il posto divenuto disponibile verrà assegnato, a seguito di eventuale ripescaggio, ad altro Beneficiario, secondo l'ordine di graduatoria. Il Beneficiario ripescato dovrà procedere con il pagamento entro il termine che sarà indicato dall'Istituto per non perdere, a sua volta, il diritto al soggiorno.
6. Le tasse di soggiorno, ove previste e determinate secondo le normative comunali, saranno a completo carico del Beneficiario e di tutti i soggetti partecipanti al

soggiorno e dovranno essere versate direttamente ai gestori del Global Service presso la Casa del Maestro all'inizio del soggiorno.

Articolo 10 - Arrivo, soggiorno e partenza

1. Il soggiorno è in formula "pensione completa" (pernottamento, prima colazione, pranzo e cena). Il viaggio di andata e ritorno (dal domicilio alla struttura ospitante e viceversa) è a carico e a cura del Beneficiario e dei Partecipanti al soggiorno.
2. Il turno inizia alle ore 13:00, con il pranzo del giorno di arrivo, e termina alle ore 10:30, con la prima colazione del giorno di partenza. Al di fuori dei suddetti orari (ore 13:00 per il pranzo del giorno di arrivo e ore 10:30 per la prima colazione del giorno di partenza) non sono previsti servizi di ristorazione alternativi o sostitutivi.
3. L'ospitalità presso le strutture verrà garantita nel rispetto delle disposizioni normative vigenti di salute pubblica riferite al settore turistico.
4. Ciascun ospite sarà tenuto a prendere visione del Regolamento recante le regole di condotta da seguire all'interno della struttura, impegnandosi, mediante sottoscrizione dello stesso, al rispetto delle disposizioni ivi contenute.
5. L'attività di animazione serale potrà subire limitazioni laddove le caratteristiche della struttura non consentano di garantire, in tali occasioni, il distanziamento tra gli ospiti, al fine di rispettare i protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. L'accesso alla mensa per la somministrazione dei pasti giornalieri, compresa la colazione, verrà contingentato e consentito per turni.
7. L'accesso alla struttura sarà consentito a ciascun ospite solo previa presentazione alla Direzione della Casa del Maestro della documentazione richiesta in materia di prevenzione e contenimento da eventuali eventi epidemici previsti dalla normativa vigente al momento del soggiorno.
8. L'Istituto si riserva, in caso di violazioni di legge o di regolamenti della struttura ospitante o, comunque, di comportamenti non consoni alle normali regole di convivenza civile, di interrompere il soggiorno, comunicando al Richiedente le motivazioni e le modalità di rientro, con costi integralmente a carico del Richiedente stesso.

9. Non sono ammessi animali, di qualsiasi taglia, presso le Case del Maestro, fatta eccezione per i soli cani guida necessari per gli ospiti.

Articolo 11 – Rinunce. Diritto al rimborso

1. Entro la data indicata dall'Istituto quale termine ultimo per provvedere al pagamento, è possibile rinunciare al beneficio senza effettuare alcun versamento della quota a carico, formalizzando tale volontà mediante le apposite funzioni disponibili accedendo alla sezione Gestione benefici della propria Area riservata. Il mancato pagamento entro i termini comunicati dall'Istituto determina l'automatica rinuncia al beneficio.
2. In caso di rinuncia al soggiorno dopo l'effettuazione del pagamento della quota a carico, la richiesta di rimborso telematicamente prodotta a sistema verrà accolta esclusivamente in presenza delle seguenti motivazioni: decesso di un parente o affine di 1° o 2° grado del Beneficiario, ricovero ospedaliero o patologie gravi del Beneficiario e/o di un ulteriore partecipante ammesso al soggiorno idoneamente documentate (certificato di pronto soccorso o di struttura ospedaliera).
3. Ferme restando le motivazioni di cui al precedente comma 2, nel caso in cui il Beneficiario intenda rinunciare al soggiorno quando già abbia effettuato il pagamento, lo stesso avrà diritto:
 - 3.1. al rimborso integrale, purché la rinuncia pervenga entro il termine utile per provvedere al pagamento stesso e con la modalità di cui al comma 1. In tal caso, l'interessato dovrà obbligatoriamente indicare, sempre avvalendosi della procedura informatizzata dedicata, il codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale intende ricevere il rimborso, nonché la motivazione della mancata partenza, la cui documentazione a supporto verrà acquisita con le modalità che saranno comunicate all'interessato;
 - 3.2. al rimborso del 50% del contributo versato in caso di rinuncia al soggiorno successiva al versamento del contributo predetto e al termine utile per provvedere al pagamento dello stesso, purché detta rinuncia sia formalizzata con le modalità indicate nel comma 1 entro e non oltre i quindici giorni dalla data di inizio del soggiorno. Anche in tal caso, l'interessato dovrà obbligatoriamente indicare, sempre avvalendosi della procedura

informatizzata dedicata, il codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale intende ricevere il rimborso, nonché la motivazione della mancata partenza, la cui documentazione a supporto verrà acquisita con le modalità che saranno comunicate all'interessato;

- 3.3. al rimborso del 50% del contributo versato nel caso in cui il Beneficiario, per gravi motivi, debba lasciare il soggiorno entro la prima metà del periodo di permanenza. La richiesta di rimborso dovrà essere formalizzata con le modalità indicate nel comma 1 entro i 15 giorni successivi alla data di interruzione del soggiorno, pena il mancato accoglimento della stessa, avvalendosi della procedura informatizzata dedicata, il codice IBAN del conto corrente bancario/postale sul quale intende ricevere il rimborso, nonché la motivazione della mancata partenza, la cui documentazione a supporto verrà acquisita con le modalità che saranno comunicate all'interessato.
4. Nel caso in cui il Beneficiario manifesti la volontà di non fruire del soggiorno oltre i termini di cui al comma 3, o in assenza di motivazioni di cui al comma 2, non sarà riconosciuto alcun rimborso.
5. La rinuncia al beneficio come sopra definita è riferita al soggetto Beneficiario e a tutti gli eventuali partecipanti. Non si procederà, quindi, ad alcun rimborso, neanche parziale, a seguito di rinuncia da parte del solo Beneficiario o da parte di uno o più partecipanti.
6. In caso di mancata presentazione presso la Struttura assegnata o di interruzione del soggiorno da parte del Beneficiario, nessun componente del nucleo familiare può essere ammesso o proseguire il soggiorno. Anche in questo caso, non si avrà diritto ad alcun rimborso, neanche parziale.

Articolo 12 - Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, sia a campione e sia nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non

corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.76 del DPR 445/2000.

2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
3. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'invalidità civile al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, alla cecità assoluta e sordità, saranno verificate d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto, come già evidenziato dall'art. 6, comma 2, del presente bando.
4. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà al rigetto della domanda di partecipazione e alla revoca del soggiorno, laddove non sia stato ancora fruito il beneficio. Nel caso in cui il soggiorno si sia già svolto, l'Istituto procederà con l'esclusione dalla fruizione di soggiorni presso "Le Case del Maestro" fino al **15 settembre 2029** e con la contestuale richiesta di risarcimento della differenza fra l'importo del costo del pacchetto per ciascun partecipante al soggiorno, sostenuto dall'Istituto e la quota di partecipazione versata dal beneficiario per sé ed eventualmente per i vari componenti del proprio nucleo familiare, in fase di accettazione del beneficio.

Articolo 13 – Riesame

1. Eventuali istanze di riesame attinenti alla propria posizione in graduatoria dovranno essere presentate, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali – Area Prestazioni di Welfare e Strutture sociali, Viale A. Ballarin 42, 00142 Roma o in alternativa utilizzando l'indirizzo di posta: Prestazioniwelfare@inps.it.

Articolo 14 – Ricorsi

1. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 15 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore provinciale INPS/Polo Welfare territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 16 - Note informative

1. I beneficiari sono invitati a consultare periodicamente il portale istituzionale www.inps.it e l'area riservata, ove è possibile verificare lo stato di lavorazione della domanda, l'esito del concorso, l'assegnazione del soggiorno, eventuali riammissioni ed ogni altra indicazione relativa al soggiorno.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 14 gennaio 2026

f.to in originale

Alessia Rimmaudo

Direttore centrale